| | | |
|---|---|---|
| CORECOM Comitato Regionale per le Comunicazioni VENETO | Presidente<br>Vice Presidente<br><br><br><br>Dirigente | Tommaso Razzolini<br>Stefano Rasulo<br>Roberto Ciambetti<br>Sabrina Doni<br>Jacopo Rodeghiero<br><br>Maurizio Santone |

**Deliberazione n. 40 del 20 ottobre 2026**

**OGGETTO**: Definizione della controversia XXXXXXXXXXXX / FASTWEB SPA (VODAFONE - HO.MOBILE - TELETU) (GU14/831841/2026)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

**Preso atto** che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

| | Presente | Assente |
|---|---|---|
| Tommaso Razzolini | **X** | |
| Stefano Rasulo | **X** | |
| Roberto Ciambetti | **X** | |
| Sabrina Doni | **X** | |
| Jacopo Rodeghiero | **X** | |

**Preso atto** altresì della presenza del dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'ufficio Supporto Corecom e della presenza della dott.ssa Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

**Vista** la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 *"Funzioni del Presidente"*;

**Visto** il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 *"Verbale delle sedute"*;

**Preso atto** che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile dell'Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

**Vista** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

**Vista** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

**Visto** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

**Visto** l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999"* (comma 1) e, in particolare, la *"istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati"* (comma 2, lettera z);

**Vista** la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

**Vista** la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

**Vista** la *"Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni"*, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

**VISTA** l'istanza di XXXXXXXXXXX del 16/04/2026 acquisita con protocollo n. 0144186 del 16/04/2026;

**Visti** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

**Considerato** che i competenti uffici, sulla base della documentazione istruttoria acquista agli atti, hanno provveduto a svolgere l'istruttoria dalla quale risulta quanto segue:

## 1. La posizione dell'istante

Con PEC del 27.01.2020, l'odierna ricorrente, quale titolare XXXXXXXXXX, ha comunicato a FASTWEB S.P.A. formale recesso da tutti i rapporti in essere con la compagnia telefonica. Nonostante la valida ed efficace comunicazione di recesso e l'intervenuta cessazione del rapporto contrattuale, FASTWEB S.P.A. ha continuato ad addebitare alla XXXXXXX costi di servizi mai richiesti né erogati per complessivo euro 3.838,55 e ha indebitamente incassato, con la modalità SEPA Direct Debit, complessivi euro 3.272,55. A seguito di formali diffide inoltrate dall'odierna ricorrente, per il tramite del proprio procuratore, la compagnia telefonica, con documento n. XXXXXXX del 28.02.2023, FASTWEB S.P.A. ha riconosciuto un debito nei confronti dell'utente di euro 2.080,00 contro gli euro 3.727,55 indebitamente percepiti. Nella stessa comunicazione, la compagnia telefonica ha indicato che l'importo di euro 2.080,00 mediante compensazione con le fatture successive. Peccato però che il rapporto contrattuale tra FASTWEB S.P.A. e la XXXXXXXX fosse già cessato da anni; - Contraddicendosi ulteriormente, il 01.06.2023 FASTWEB S.P.A. ha illegittimamente chiesto alla XXXXXXXXX l'ulteriore importo di euro 2.080,00 per l'anno 2023. Nonostante le numerose diffide, FASTWEB S.P.A. non ha mai provveduto a restituire l'importo indebitamente incassato pari a euro 3.272,55 e gli interessi moratori maturati né ha mai emesso le note di credito relativamente alle fatture indebitamente emesse da gennaio 2020 ad aprile 2023. Sull'efficacia del recesso e sulla intervenuta cessazione del rapporto contrattuale. La comunicazione di recesso validamente trasmessa all'operatore telefonico produce l'immediato effetto della cessazione del rapporto contrattuale, con conseguente venire meno di qualsiasi obbligo di pagamento per il periodo successivo. Nel caso di specie, la comunicazione di recesso inviata dalla XXXXXXX in data 27.01.2020, ha prodotto immediati e incontestabili effetti giuridici, determinando la cessazione del contratto di somministrazione di servizi telefonici e internet in essere con FASTWEB S.P.A. Sugli effetti del recesso. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto. La cessazione del rapporto contrattuale infatti comporta: a) L'immediato venir meno dell'obbligo dell'utente di corrispondere qualsivoglia somma per servizi riferiti al periodo successivi al recesso;
b) L'illegittimità di qualsiasi addebito effettuato dall'operatore per prestazioni successive alla data di efficacia del recesso; c) Il diritto dell'utente alla ripetizione delle somme indebitamente pagate per il periodo successivo alla cessazione del contratto. La fatturazione operata dal fornitore successivamente alla data di efficacia del recesso è illegittima e contraria a buona, con la conseguenza che le somme indebitamente fatturate e pagate dal cliente devono essere rimborsate dal fornitore (cfr. sentenza n.2684 del 03.07.2024 del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere). Sulla ripetizione dell'indebito. Le somme versate dalla XXXXXXX per il periodo successivo al recesso del 27.01.2020 costituiscono pagamenti non dovuti ai sensi dell'art. 2033 c.c. Tale norma stabilisce che "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda". Nel caso di specie, sussistono i presupposti dell'indebito oggettivo: a) Pagamento di somme da parte della XXXXXXXX (euro 3.272,55 mediante addebito SEPA Direct Debit); b) Mancanza di una causa giuridica che giustifichi il prelevamento, essendo il rapporto contrattuale cessato per effetto del recesso; pertanto, gli importi fatturati e incassati dall'operatore telefonico successivamente alla ricezione del recesso integrano un indebito oggettivo e per l'effetto devono essere restituiti.

Mala fede dell'accipiens. Nella fattispecie in esame, FASTWEB S.P.A. deve ritenersi in mala fede ai sensi dell'art.2033 c.c. con conseguente decorrenza degli interessi dal giorno del pagamento. La mala fede sussiste quando l'accipiens è consapevole dell'assenza di una valida causa giustificativa del pagamento ricevuto. In

particolare: o FASTWEB S.P.A. aveva ricevuto formale comunicazione di recesso via PEC il 27.01.2020; o Nonostante ciò, ha continuato ad emettere fatture e ad operare addebiti automatici per ulteriori due anni (fino a dicembre 2022); o Con documento del 28.02.2023, FASTWEB S.P.A. ha riconosciuto espressamente l'esistenza di un proprio debito verso la XXXXXXX, confermando implicitamente l'illegittimità degli addebiti; o Ciononostante, non ha provveduto ad alcuna restituzione e ha persino avanzato ulteriori pretese creditorie nel 2023. Tale comportamento integra gli estremi della mala fede, configurando una consapevole percezione di somme non dovute in presenza di inequivoca conoscenza della cessazione del rapporto contrattuale.

Pertanto, sulle somme indebitamente incassate dall'operatore telefonico, sono dovuti gli interessi dalla data del pagamento. Gli interessi dovuti da FASTWEB S.P.A. nei confronti della XXXXXXXX, aggiornati ad oggi, ammontano a euro 1.745,20.

2. **La posizione dell'operatore**

Fastweb come sopra rappresentata e difesa, contesta tutte le affermazioni e deduzioni contenute nell'istanza di definizione e si oppone alle richieste avversarie così come formulate per le seguenti ragioni. La XXXXXXXX, in qualità di titolare della XXXXXXXXX, lamenta l'addebito di fatture successive alla disdetta inoltrata in data 22/01/2020 e chiede la restituzione dell'importo di € 3.272,55 oltre interessi moratori e quindi per € 5.017,75. La XXXXXXX, in qualità di titolare della XXXXXXXX, era titolare con Fastweb di più utenze telefoniche, di cui ha chiesto la disdetta con pec del 22/01/2020, prodotta dalla stessa istante nel fascicolo documentale, precisando di volere "la immediata chiusura dei contratti a noi intestati" aventi codice cliente XXXXXXXX. Ebbene, Fastweb ricevuta la richiesta della cliente ha immediatamente posto in essere tutte le attività prodromiche e necessarie alla chiusura delle linee della XXXXXX, nelle tempistiche di 90 giorni dalla richiesta, previste dalle Condizioni Generali di Contratto per Piccole e Medie Imprese. Infatti la XXXXXX era titolare di un account "LA" ossia Large Account in cui erano ricomprese più linee telefoniche con più servizi e più centri di fatturazione, per la cui disattivazione sono richieste tempistiche maggiori rispetto a quelle previste per account tecnologicamente meno complessi, ed in cui infatti viene espressamente indicato nelle Condizioni Generali di Contratto la necessità "di un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni" (art. 3.2). Mentre tutte le linee della cliente sono state chiuse nelle tempistiche previste contrattualmente, è rimasto attivo il contratto per la linea internet "Web Business" ossia un contratto relativo unicamente alla fornitura della linea internet, e con un proprio centro di fatturazione ossia XXXXXX, al costo di € 50,00 mensili e quindi per l'addebito di € 100,00 bimestrali. Tale servizio è rimasto attivo e regolarmente funzionante, senza contestazioni. Solo dopo ben due anni, e precisamente in data 5 agosto 2022, la cliente, per la prima volta, contesta a mezzo del proprio legale l'addebito di tali costi che sarebbero non dovuti in virtù del recesso di anni prima che secondo la sua tesi, avrebbe dovuto ricomprendere anche il contratto Web Business. Ebbene Fastweb, ricevuta la contestazione della cliente, ha posto in essere le dovute verifiche tese ad individuare gli importi addebitati alla cliente per tutti i contratti, successivamente alla data di efficacia della disdetta (e quindi successivamente al 22/04/2020), individuando unicamente gli addebiti relativi al contratto Web Business per l'importo di € 100,00 bimestrali e quindi per complessive 18 fatture emesse dal 30/04/2020 al 28/02/2023 (data di chiusura da parte di Fastweb anche del contratto Web Business in seguito alla contestazione dell'istante) per complessivi € 1.704,92 oltre IVA e quindi per complessivi € 2.080,00. Pertanto Fastweb, accogliendo la contestazione della cliente, ha provveduto a chiudere anche il contratto Web Business ed a retrodatarne la data di efficacia della disdetta a quella degli altri contratti (e quindi al 30/04/2020 in virtù del recesso del 22/01/2020) restituendo alla XXXXXXX l'importo di € 1.404,71 a mezzo bonifico bancario del 27/04/2023, dandone comunicazione alla cliente che ha ricevuto l'accredito in data 02/05/2023. Mentre l'IVA in questi casi non è oggetto di restituzione (nel caso di specie pari ad € 375,08) in quanto le aziende la recuperano con il meccanismo contabile del recupero IVA. Pertanto ciò di cui si controverte non presente procedimento è unicamente la differenza tra l'importo da restituire pari ad € 1.704,92 e quello effettivamente restituito da Fastweb pari ad € 1.404,71, per una differenza ancora dovuta in favore dell'istante di € 300,21 e non certo le inconferenti somme richieste da controparte. Infatti non si riesce a comprendere a che titolo controparte richieda la restituzione della sproporzionata ed ingiustificata somma di € 3.272,55 senza fornire alcun criterio di calcolo della somma richiesta, senza fornire la prova degli addebiti contestati e senza fornire alcuna prova della loro illegittimità. Tali importi risultano infatti del tutto ingiustificati e assolutamente

non provati (sia nell'an che nel quantum) di talchè la richiesta restitutoria risulta del tutto infondata e non potrà che essere integralmente rigettata. Del pari infondata è la richiesta di applicazione degli interessi moratori. Infatti nel caso di restituzione di somme addebitate dopo la data di efficacia della disdetta si applicano gli interessi legali (ossia il cosiddetto indebito oggettivo disciplinato dall'art. 2023 del Codice Civile) e non certo gli interessi moratori che invece sono previsti per i ritardi nei pagamenti commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni (e previsto dal Decreto Legislativo 231/2002 unicamente per le transazioni commerciali) e quindi non certo applicabili nei contratti a prestazione continuativa tra compagnie telefoniche ed utenti dei servizi di telecomunicazione. Pertanto le richieste dell'istante non potranno trovare accoglimento.

**Con memoria di replica depositata in data 01.07.2026, l'utente precisa quanto segue.**

Fastweb fonda la propria difesa sul doc. 1 allegato alla propria memoria, recante «Informativa sui servizi di rete fissa Fastweb» – non già Condizioni Generali formalmente intestate come tali – il cui art. 3.2 prevedrebbe un termine di preavviso di 90 giorni per la disattivazione delle linee. Su tale base, Fastweb pretenderebbe di differire l'efficacia del recesso al 22.04.2020. Il documento in questione – qualunque ne sia la qualificazione giuridica – non è stato sottoscritto dalla dXXXXXXX. Esso reca la mera dicitura «Informativa sui servizi di rete fissa Fastweb» e non contiene alcuna firma, sottoscrizione o accettazione espressa della cliente. Tale circostanza è dirimente, poiché, quand'anche si volesse attribuire al documento natura di condizioni generali di contratto, la sua efficacia è subordinata alla specifica approvazione per iscritto imposta dall'art. 1341, comma secondo, del codice civile, nella specie del tutto mancante. La difesa di controparte è pertanto priva di qualsiasi fondamento probatorio: Fastweb non ha in alcun modo provato – né potuto provare – che il documento invocato sia stato portato a conoscenza della XXXXXXX e che sia stato dalla stessa accettato. Basti notare che l'allegato 1 ex adverso dimesso non è stato sottoscritto dall'odierna istante e pertanto è privo di qualsiasi efficacia vincolante per l'utente. Pertanto, l'art. 3.2. richiamato da controparte deve considerarsi tamquam non esset con l'effetto che nessun termine di preavviso di 90 giorni può essere opposto alla XXXXXXXX. Vi è di più. Il documento avversario titolato "Informativa sui servizi di rete fissa Fastweb" non ha alcuna attinenza con i servizi qui discussi e anche sotto tale profilo il suo contenuto non ha produce alcun valido effetto vincolate per l'odierna istante. Sulla riconducibilità della linea Web Business al codice cliente XXXXXX. Fastweb sostiene che la linea "Web Business" facesse capo a un distinto centro di fatturazione (XXXXXXXX) e fosse quindi estranea alla comunicazione di recesso. L'assunto è smentito dalla stessa documentazione di Fastweb. Dalle fatture emesse dall'operatore telefonico e prodotte in atti risulta che la linea Web Business è sempre stata ricondotta al codice cliente XXXXXX, ossia il medesimo codice indicato dalla XXXXXXX nella comunicazione di recesso del 27.01.2020. Le fatture qui contestate infatti riportano tutte il codice cliente XXXXXXX. La circostanza che Fastweb abbia gestito internamente la linea con un diverso centro di fatturazione costituisce una mera articolazione amministrativa interna, che non altera l'imputazione soggettiva del rapporto alla XXXXXXX né, soprattutto, esclude che la linea Web Business rientrasse tra i contratti «a noi intestati» di cui la cliente aveva chiesto la chiusura. Pertanto, anche tale assunto è privo di pregio giuridico ed è ad ogni modo superato dalla circostanza che controparte ha espressamente riconosciuto come dovuto il rimborso per gli importi indebitamente fatturati e incassati per la linea internet "Web Business". Sull'efficacia omnicomprensiva della comunicazione di recesso. Con PEC del 27.01.2020 (doc. 1 di parte istante), la XXXXXXXX ha comunicato a Fastweb la volontà di recedere da tutti i rapporti in essere, richiedendo testualmente «l'immediata chiusura dei contratti a noi intestati» con codice cliente XXXXXXX. La comunicazione non conteneva alcuna distinzione per tipologia di servizio, linea o contratto, né alcuna esclusione. Il recesso, in quanto dichiarazione recettizia ex art. 1334 c.c., ha prodotto i propri effetti dal momento della ricezione da parte di Fastweb. Ne consegue che, a far data dal 27.01.2020, tutti i rapporti contrattuali tra la XXXXXXXXX e la compagnia telefonica dovevano intendersi immediatamente cessati, ivi compreso quello relativo alla linea Web Business. Sul riconoscimento del debito da parte di Fastweb S.p.A. Con comunicazione del 28.02.2023 (doc. 5 di parte istante), Fastweb ha espressamente riconosciuto un debito nei confronti della XXXXXXX, quantificandolo in € 2.080,00, corrispondenti – per stessa ammissione della convenuta – agli importi addebitati per la linea Web Business successivamente alla data di efficacia del recesso. Tale riconoscimento, proveniente dalla parte debitrice e avente ad oggetto l'esistenza e l'entità del debito, ha piena efficacia confessoria. Esso conferma, in punto di fatto, che: - Fastweb ha addebitato somme non dovute per il periodo successivo al recesso; - la linea Web Business era pacificamente riconducibile alla XXXXXXXXX; - la disdetta era da intendersi efficace anche per tale linea, tant'è che Fastweb ha retroattivamente allineato la data di cessazione della linea Web Business a quella degli altri servizi; Anche in sede di memoria difensiva, controparte ha ammesso di aver indebitamente fatturato e incassato importi per

servizi cessati e non resi. Le dichiarazioni di controparte valgono a confermare la legittima pretesa oggetto del presente procedimento. Sulla prova del credito e sull'ammontare dell'indebito. Fastweb contesta il quantum della pretesa restitutoria, sostenendo che «non si riesce a comprendere a che titolo controparte richieda la restituzione della sproporzionata ed ingiustificata somma di € 3.272,55». La somma di € 3.272,55 corrisponde agli importi effettivamente incassati da Fastweb nel periodo successivo alla comunicazione di recesso (dal gennaio 2020 al dicembre 2022) e risulta ampiamente provata dalle fatture dimesse e dalle modalità in esso previste, ovvero addebito SEPA Direct Debit (cfr.doc.02 parte istante). In particolare: - Fatt. n. XXXXXX del 31.01.2020 di euro 163,36; - Fatt. n. XXXXXX del 01.02.2020 di euro 18,30; - Fatt. n. XXXXXX del 14.02.2020 di euro 187,64; - Fatt. n. XXXXXX del 29.02.2020 di euro 126,76; - Fatt. n. XXXXXX del 14.03.2020 di euro 126,76; - Fatt. n. XXXXXX del 14.04.2020 di euro 187,64; - Fatt. n. XXXXXX del 30.04.2020 di euro 126,76; - Fatt. n. XXXXXX del 14.05.2020 di euro 20,69; - Fatt. n. XXXXXX del 14.06.2020 di euro 673,90; Fatt. n. XXXXXX del 30.06.2020 di euro 126,76; - Fatt. n. XXXXXX del 31.08.2020 di euro 126,76; - Fatt. n. XXXXXX del 31.10.2020 di euro 126,76; - Fatt. n. XXXXXX del 31.12.2020 di euro 126,76; - Fatt. n. XXXXXX del 28.02.2021 di euro 126,76; - Fatt. n. XXXXXX del 30.04.2021 di euro 126,76; - Fatt. n. XXXXXX del 30.06.2021 di euro 126,76; - Fatt. n. XXXXXX del 31.08.2021 di euro 126,76; - Fatt. n. XXXXXX del 31.10.2021 di euro 126,76; - Fatt. n. XXXXXX del 31.12.2021 di euro 126,76; - Fatt. n. XXXXXX del 28.02.2022 di euro 126,76; - Fatt. n. XXXXXX del 30.04.2022 di euro 124,38; - Fatt. n. XXXXXX del 30.06.2022 di euro 122,00; Per tutte le suddette fatture, la modalità di pagamento è avvenuta mediante addebito SEPA Direct Debit. Valga il fatto che controparte non ha in alcun modo disconosciuto i documenti fiscali prodotti (cfr. doc.02 di parte istante) né ha contestato il loro contenuto. Tale condotta deve essere ulteriormente valutata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.115 c.p.c. Si evidenzia che Fastweb S.p.A. ha indebitamente emesso altresì le seguenti Fatture: - Fatt. n. XXXXXX del 31.08.2022 di euro 322,00; - Fatt. n. XXXXXX del 31.10.2022 di euro 122,00; - Fatt. n. XXXXXX del 31.12.2022 di euro 122,00; indicando quale modalità di pagamento il Bollettino di c/c postale. Trattandosi di importi non dovuti, la XXXXXXX non ha provveduto al pagamento delle suddette fatture. Per esse, si chiede l'emissione delle note di credito. Sull'inidoneità probatoria dell'asserito bonifico dedotto da Fastweb S.p.A. Fastweb afferma di aver rimborsato alla XXXXXX la somma di € 1.404,71 mediante bonifico bancario del 27.04.2023, producendo a sostegno una "TNR della Banca" (doc. 6 di controparte) e una comunicazione unilaterale (doc. 7). La documentazione allegata è del tutto inidonea a provare l'avvenuto pagamento. Controparte non ha prodotto alcuna contabile di bonifico né altra documentazione che attesti l'avvenuta esecuzione e il buon del pagamento a favore della XXXXXXXX. Non è vi nemmeno prova di alcuna quietanza versata dalla beneficiaria. I documenti dimessi sono tutti di formazione unilaterale e non possono costituire valida prova liberatoria per Fastweb S.p.A. Così pure l'allegato n. 07 di controparte – che qui espressamente si contesta – non spiega alcuna efficacia probatoria, non risultando alcuna ricevuta che attesti l'effettiva ricezione della comunicazione da parte della XXXXXX. Da ultimo, rilevi che controparte non ha mai emesso le note di credito, confermando così ulteriormente di non aver provveduto ad alcun rimborso, nemmeno parziale. Sugli interessi richiesti. Nella fattispecie in esame, FASTWEB S.P.A. deve ritenersi in mala fede ai sensi dell'art.2033 c.c. con conseguente decorrenza degli interessi dal giorno del pagamento. La mala fede sussiste quando l'accipiens è consapevole dell'assenza di una valida causa giustificativa del pagamento ricevuto. In particolare: o FASTWEB S.P.A. aveva ricevuto formale comunicazione di recesso via PEC il 27.01.2020; o Nonostante ciò, ha continuato ad emettere fatture e ad operare addebiti automatici per ulteriori due anni (fino a dicembre 2022); o Con documento del 28.02.2023, FASTWEB S.P.A. ha riconosciuto espressamente l'esistenza di un proprio debito verso la XXXXXXX, confermando implicitamente l'illegittimità degli addebiti; o Ciononostante, non ha provveduto ad alcuna restituzione e ha persino avanzato ulteriori pretese creditorie nel 2023. Tale comportamento integra gli estremi della mala fede, configurando una consapevole percezione di somme non dovute in presenza di inequivoca conoscenza della cessazione del rapporto contrattuale. Pertanto, sulle somme indebitamente incassate dall'operatore telefonico, sono dovuti gli interessi dalla data del pagamento. Si evidenza che l'art.2033 c.c. non individua la natura degli interessi da applicare ma si limita a stabilire da quando decorrono. Perciò, la categoria degli interessi va desunta dalle regole generali sulla obbligazioni pecuniarie. È dirimente la mala fede di colui che ha ricevuto un pagamento non dovuto. In casi come questi la mora è automatica ed opera dal giorno del pagamento indebito. Alla luce di quanto sopra dedotto, gli interessi pertanto dovuti da FASTWEB S.P.A. nei confronti della XXXXXX sono gli interessi moratori, quantificati in euro 1.745,20 (doc.07-07 bis). Per mero tuziorismo difensivo, si chiede che nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'autorità adita ritenesse la debenza degli interessi legali anziché quelli moratori, condanni controparte al pagamento degli

stessi dalla data del pagamento. Sulla domanda di restituzione dell'I.V.A. Fastweb sostiene che l'IVA sulle somme da restituire «non è oggetto di restituzione in quanto le aziende la recuperano con il meccanismo contabile del recupero IVA». L'assunto è privo di qualsiasi fondamento giuridico. La XXXXXXX ha diritto alla restituzione integrale di quanto indebitamente pagato, ivi compresa l'IVA. Il meccanismo del recupero IVA riguarda il rapporto tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, non già il rapporto restitutorio tra solvens e accipiens. La restituzione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ha ad oggetto l'intera somma pagata e non ammette decurtazioni unilaterali da parte dell'accipiens.

L'utente quindi chiede:

i. di accertare e dichiarare l'avvenuta cessazione del rapporto contrattuale tra la XXXXXXXXX, in qualità di titolare dell'impresa individuale XXXXXXXXXX, e FASTWEB S.P.A. a far data dal 27.01.2020 per effetto della valida ed efficace comunicazione di recesso inviata dall'utente;
ii. di dichiarare non dovuti gli importi fatturati da FASTWEB S.P.A. nei confronti della XXXXXXXX per il periodo successivo al 27.01.2020;
iii. di condannare FASTWEB S.P.A. alla restituzione in favore della XXXXXXXX della somma di euro 3.272,55 (tremiladuecentosettantadue//55), pari agli importi indebitamente incassati dalla compagnia telefonica nel periodo da gennaio 2020 a dicembre 2022, nonché condannarla al pagamento degli interessi moratori maturati dal giorno dell'avvenuto pagamento all'effettivo soddisfo;
iv. di ordinare a FASTWEB S.P.A. di emettere le note di credito relative a tutte le fatture illegittimamente emesse dall'operatore telefonico nel periodo da gennaio 2020 ad aprile 2023;
v. nella denegata e non creduta ipotesi in cui gli interessi dovuti venissero qualificati quali interessi legali anziché quelli moratori, condannare FASTWEB S.P.A. al pagamento degli interessi legali maturati dal giorno dell'avvenuto pagamento all'effettivo soddisfo.

## 3. Motivazione della decisione

All'esito delle risultanze istruttorie, si ritiene che le richieste dell'istante possano essere parzialmente accolte per le seguenti motivazioni.

Per quanto riguarda le richieste sub i), sub ii) e sub iii), si ritiene che le stesse possano essere esaminate e definite congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione oggettiva e della sostanziale omogeneità delle questioni sottese.
Entrando nel merito specifico delle argomentazioni del gestore, si rileva quanto segue.
In primo luogo si ritiene che non possa essere accolta la contestazione formulata da Fastweb, secondo cui il recesso comunicato in data 27.01.2020 avrebbe riguardato esclusivamente il codice cliente XXXXXXX, con conseguente permanenza in essere dei servizi associati al diverso codice cliente XXXXXX e della legittima prosecuzione della relativa fatturazione.
Infatti, sebbene nell'oggetto della comunicazione di recesso del 27.01.2020 sia espressamente indicato il codice cliente XXXXXXX, tale circostanza non appare, di per sé, idonea a circoscrivere l'efficacia della richiesta al solo rapporto contrattuale associato al predetto codice. Assume, infatti, rilievo prevalente e dirimente il contenuto testuale della comunicazione, nel quale il ricorrente manifestava in modo espresso e inequivoco la volontà di ottenere la cessazione di tutti i contratti a lui intestati e riconducibili alla propria partita IVA.
Ne consegue che l'indicazione del singolo codice cliente contenuta nell'oggetto deve essere letta in coordinamento con la più ampia formulazione utilizzata nel corpo della comunicazione e non può essere interpretata in senso limitativo rispetto alla volontà negoziale complessivamente manifestata dal ricorrente.
Parimenti, non risulta condivisibile l'ulteriore assunto dell'operatore secondo cui, in ragione della specifica natura del contratto Large Account stipulato con l'istante, Fastweb avrebbe disposto di un termine di 90 (novanta) giorni per dare esecuzione al recesso, come previsto dalla c.d. Informativa sui servizi di rete fissa prodotta agli atti.
Sul punto, deve osservarsi che la mera produzione di tale documento non è, di per sé, sufficiente a dimostrare né che la clausola invocata fosse effettivamente parte integrante della disciplina contrattuale applicabile al rapporto dedotto nel presente procedimento, né che la stessa fosse stata specificamente portata a conoscenza dell'istante e da questi validamente accettata.
Sulla specifica questione del recesso contrattuale è opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 40/2007, il quale prevede espressamente che "i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia … devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi

dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni (…)". Sul tema, il costante orientamento Agcom ha stabilito che devono essere considerate illegittime le fatture emesse dall'operatore successivamente al recesso regolarmente esercitato dall'utente, e che quest'ultimo ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione. (cfr. delibera Agcom n. 103/10/ CIR; conformi delibere Agcom nn. 137/10/ CIR; 140/10/ CIR; 24/11/ CIR; 75/11/ CIR). In linea con Agcom, diversi Corecom hanno sancito che l'operatore è tenuto a recepire il recesso entro il termine legislativamente previsto di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
Ogni fattura emanata successivamente a tale momento, è illegittima e deve essere annullata (cfr. delibere Corecom Puglia n. 15/2012, Corecom Toscana n. 10/2021, Corecom Emilia-Romagna n. 85/2020, n. 103/2020 e n. 191/2020).
Anche per consolidata giurisprudenza Agcom (Delibera 43/19/CIR), "con la disdetta contrattuale l'utente, manifestando la volontà espressa di rinunciare alla prestazione può subire, in caso di mancata chiusura del rapporto contrattuale, quale unico disagio, quello di vedersi addebitare somme non dovute, disagio che viene ristorato mediante disposizione a carico del gestore inadempiente dello storno e/o del rimborso delle somme in questione, con chiusura della posizione contabile a suo carico". Si richiama, inoltre, il "Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche", approvato con delibera Agcom n. 519/15/CONS, ed in particolare l'art. 8 "Cessazione del rapporto contrattuale", il quale prevede che "in caso di disdetta o di esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente, l'operatore non può addebitare all'utente alcun corrispettivo per le prestazioni erogate a decorrere dal termine del contratto ovvero dalla data di efficacia del recesso e, qualora non riesca tecnicamente ad impedirne l'addebito, provvede tempestivamente a stornare o a rimborsare quanto addebitato.
Ne consegue che le fatture emesse successivamente, sono da considerarsi illegittime e i relativi importi sono da stornarsi".
Per quanto sopra precisato e alla luce di quanto dichiarato e prodotto da parte istante, si ritiene che le fatture XXXXXX del 31.01.2020 (di € 163,36), XXXXXX del 01.02.2020 (di € 18,30), XXXXXX del 14.02.2020 (di € 187,64) e XXXXXX del 29.02.2020 (di € 126,76) siano dovute, poiché riferite al periodo strettamente necessario alla cessazione del rapporto contrattuale e, in particolare, emesse entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del recesso come da normativa sopra richiamata.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'operatore è tenuto a recepire il recesso esercitato dall'utente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e, pertanto, tutte le fatture emesse da Fastweb successivamente alla data del 27.02.2020 (trentesimo giorno successivo al recesso comunicato in data 27.01.2020) dovranno essere integralmente rimborsate, ed in particolare tutte le fatture emesse dalla n. XXXXXX del 14.03.2020 compresa.

Con riferimento alla richiesta sub iv), avente ad oggetto l'emissione di note di credito da parte di Fastweb, si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento.
La pretesa formulata, infatti, investe specificamente le modalità con cui l'operatore provvede alla regolarizzazione amministrativa e contabile della posizione del cliente.
L'emissione di una nota di credito costituisce, pertanto, un adempimento di natura contabile e fiscale rimesso all'organizzazione interna dell'operatore e disciplinato dalla normativa di settore, rispetto al quale il Corecom non dispone di poteri prescrittivi.

Per quanto concerne, infine, la richiesta sub v), si ritiene condivisibile la qualificazione degli interessi dovuti, nel caso di specie, come interessi legali anziché moratori. Tale conclusione discende dalla funzione assolta dagli stessi interessi legali, che non è propriamente sanzionatoria né presuppone un ritardo qualificato nell'adempimento, ma risponde all'esigenza di ristabilire l'equilibrio economico tra le parti mediante il riconoscimento al creditore di un compenso per il mancato godimento delle somme di propria spettanza nel periodo in cui esse sono rimaste nella disponibilità altrui.
Alla luce di quanto sopra precisato, Fastweb è tenuta quindi a corrispondere gli interessi legali maturati sulla somma che andrà a rimborsare, a far data dal deposito dell'istanza di definizione

**Tutto ciò premesso**, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

**DELIBERA**

1. Di accogliere parzialmente l'istanza di XXXXXXXXXXXXX nei confronti di FASTWEB s.p.a..

   Fastweb, entro sessanti giorni dalla notifica del presente provvedimento, è tenuta:

   a rimborsare, se saldate, o a stornare, se insolute, tutte le fatture emesse successivamente alla fattura n. XXXXXX del 14.03.2020 compresa, al netto di eventuali storni e/o rimborsi già effettuati;

   a corrispondere gli interessi legali maturati sulla somma che andrà a rimborsare, a far data dal deposito dell'istanza di definizione.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente
Fto(*) Maurizio Santone

Il Presidente
Fto(*) Tommaso Razzolini

Il verbalizzante
Fto(*) Arianna Barocco

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.